



LEGGE 29 novembre 1995 n.131 (pubblicata il 14 dicembre 1995)

LEGGE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO O TRADIZIONALE E ISTITUTIVA DEL MARCHIO DI ORIGINE E TIPICITA'

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 novembre 1995.

TITOLO I

SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO "ARTISTICO" O "TRADIZIONALE"

Art.1

Finalità

La presente legge è finalizzata alla valorizzazione e al sostegno del comparto artigianale "artistico" o "tradizionale" attraverso la predisposizione di strumenti specifici che rendano maggiormente riconoscibile il prodotto e promuovano iniziative per il settore attraverso l'istituzione di un fondo a sostegno dell'artigianato "artistico" o "tradizionale".

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI ORIGINE E TIPICITÀ

Art.2

Il Marchio di Origine e Tipicità

Ai fini della identificazione, valorizzazione e tutela della produzione artigianale "artistica" o "tradizionale", effettuata nel territorio della Repubblica di San Marino, è istituito un "Marchio di Origine e Tipicità" del prodotto artigianale.

Il "Marchio di Origine e Tipicità" garantisce l'acquirente che il prodotto è stato realizzato con un procedimento di lavorazione artigianale nella Repubblica di San Marino.

Art.3

Produzioni artigianali

Il "Marchio di Origine e Tipicità" del prodotto artigianale sarà assegnato unicamente alle imprese artigiane artistiche o tradizionali, di cui all'articolo 13 punto b) Legge 25 gennaio 1990 n.10 le cui produzioni sono inserite nell'elenco di cui all'allegato A, per i prodotti ideati e realizzati in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 5.

L'Allegato A della presente legge potrà essere modificato con decreto reggenziale su proposta della Commissione Statale per l'Artigianato di cui al Capo III Legge 25 gennaio 1990 n.10.

Art.4

Regolamento applicativo

La Commissione Statale per l'Artigianato predisporrà, sentite le Associazioni di Categoria, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento in cui saranno contenute le modalità e le norme tecniche per la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio e la commercializzazione dei prodotti artigianali.

Art.5

Domanda e disciplinare di produzione

La domanda per la concessione d'uso del marchio, una per ogni singolo prodotto o gruppi di prodotti, dovrà essere presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio a cui compete l'istruttoria.

La domanda dovrà essere accompagnata da un preciso disciplinare di produzione contenente:

- la descrizione del prodotto o generi di prodotti artigianali;
- le caratteristiche e i procedimenti di lavorazione;
- i materiali usati;
- la qualità media;
- il luogo di produzione.

La domanda dovrà essere accompagnata da un campione di prodotto ovvero da una descrizione unitamente alla riproduzione visiva.

Le realizzazioni artistico-tradizionali, rientranti nell'Allegato A e caratterizzate dall'unicità della produzione e dal procedimento di lavorazione artigianale svolto esclusivamente nella Repubblica di San Marino, potranno ottenere la concessione di cui sopra anche prima della effettiva produzione, sostituendo nella domanda il campione del prodotto e la riproduzione visiva con un progetto di massima di ciò che verrà realizzato.

Art.6

Attribuzioni della Commissione Statale per l'Artigianato

Alla Commissione Statale per l'Artigianato sono demandati:

- la verifica e l'approvazione del disciplinare di produzione;
- il riconoscimento della produzione artigianale nell'ambito di quelle di cui all'Allegato A;
- la concessione d'uso, il controllo, la sospensione e la revoca del Marchio di Origine e Tipicità.

Art.7

Concessione d'uso del Marchio di Origine e Tipicità

La Commissione Statale per l'Artigianato concede l'uso del Marchio di Origine e Tipicità per singoli prodotti, in base alle seguenti condizioni:

- a) corrispondenza dell'attività d'impresa alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3;
- b) corrispondenza del prodotto artigianale con le caratteristiche del disciplinare di produzione approvato.

In base ai requisiti di cui al precedente comma la Commissione può rilasciare una specifica documentazione per campioni di prodotto.

La concessione d'uso del Marchio di Origine e Tipicità si perfezionerà attraverso la stipulazione di una Convenzione tra il Dicastero all'Artigianato e il titolare dell'impresa artigiana.

Art.8

Controllo, sospensione e revoca

La Commissione Statale per l'Artigianato dovrà attuare forme di controllo sia a livello di produzione che di commercializzazione dei prodotti a cui è stato concesso l'uso del Marchio di Origine e Tipicità.

La Commissione potrà, in qualsiasi momento, disporre la sospensione e la revoca della concessione d'uso del marchio qualora intervengano modificazioni nelle condizioni per la sua concessione.

Art.9

Attribuzioni dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio

La Commissione si avvale dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio quale supporto tecnico-operativo.

Presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è conservato l'inventario dei prodotti artigianali ovvero descrizioni con riproduzioni visive a cui è stato concesso l'uso del Marchio di Origine e Tipicità.

Art.10

Identificazione del Marchio

Con decreto reggenziale verrà identificato il Marchio nelle sue forme, dimensioni e colori.

Il Marchio di Origine e Tipicità, da apporsi sui prodotti, sarà tutelato dallo Stato attraverso il Dicastero all'Artigianato che a tale scopo chiederà la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Unione di Parigi del 1883.

Art.11

Sanzioni

L'uso improprio o non autorizzato del Marchio di Origine e Tipicità è punito con una sanzione amministrativa di L.5.000.000=.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in materia di contraffazione e frode in commercio.

TITOLO III

FONDO DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ ARTIGIANALE "ARTISTICA" O "TRADIZIONALE"

Art.12

Istituzione del Fondo di sostegno

Nell'ambito del Dicastero all'Artigianato verrà istituito un apposito capitolo di Bilancio al fine di creare un Fondo per il sostegno dell'artigianato "artistico" o "tradizionale".

Il Fondo ha in particolare le seguenti finalità:

- sostenere ed incentivare le attività del comparto artigianale "artistico" o "tradizionale";
- promuovere e pubblicizzare il Marchio di Origine e Tipicità;
- realizzare, di concerto con il Dicastero al Commercio, il Dicastero al Turismo e le Associazioni di Categoria, progetti comuni tesi a promuovere ed incentivare la presentazione e distribuzione dei beni prodotti dagli artigiani che fanno parte del comparto "artistico" o "tradizionale".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.13

(Norme in deroga)

In deroga a quanto previsto al precedente articolo 3 ed alla lettera a) dell'articolo 7, i prodotti che, per caratteristiche e modalità di produzione rientrano nei disciplinari di cui all'articolo 5, possono ottenere il Marchio di Origine e Tipicità, nelle forme e con le procedure previste dalla presente legge, anche se realizzati da imprese organizzate in forme societarie con patente d'esercizio industriale.

Quest'ultime imprese non possono beneficiare degli interventi previsti al Titolo III della presente legge.

Art.14

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 novembre 1995/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L.Volpinari